

668. Prima di fare un ricorso sulle classi pollaio occorre leggere organicamente le norme (TAR Marche 467/21 e DPR 81/09)

 aipd.it/site/scheda/668-prima-di-fare-un-ricorso-sulle-classi-pollaio-occorre-leggere-organicamente-le-norme-tar-marche-467-21/

Scheda pubblicata il **19/07/2021** e aggiornata il **19/07/2021**

Il TAR delle Marche con la sentenza n° 467 pubblicata il 7/6/2021 ha **rigettato il ricorso di due famiglie** che avevano impugnato il provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato in una scuola secondaria di I grado **solo tre classi prime per 75 iscritti, dei quali 2 con disabilità**.

Le famiglie chiedevano la formazione di 4 classi, due delle quali di 20 alunni e le altre due rispettivamente di 17 e 18 allievi. Fondavano le loro richieste sull'art. 5, comma 2 del DPR n° 81/09 secondo il quale **le prime classi frequentate da alunni con disabilità**, di norma, sono costituite da **non più di 20 alunni**.

Il TAR ha rigettato il ricorso argomentando con l'art. 4, comma 1 dello stesso DPR, secondo il quale **il limite al numero di alunni per classe può essere aumentato (ma anche diminuito) sino ad un massimo del 10%**, cioè fino a **22**.

Il TAR ha quindi precisato che era possibile costituire **una classe con 21 alunni dei quali i due con disabilità e le altre due classi da 27 alunni ciascuna**.

Motiva questa sua esposizione appellandosi all'art. 11 dello stesso DPR secondo il quale il massimo da raggiungere nelle classi di scuola secondaria di I grado è di 27 alunni e ciò era proprio il caso della scuola in questione.

Comunque il TAR ha ritenuto di **compensare le spese**.

OSSERVAZIONI

La sentenza mostra come prima di ricorrere contro la formazione delle classi **occorre vedere attentamente tutti gli articoli del DPR n° 81/09**.

Infatti, come il TAR ha dimostrato, un'attenta lettura organica del decreto avrebbe **evitato il ricorso**.

E' in oltre da osservare che, dopo l'abrogazione del D.M. n° 141/1999, operata con l'art. 24 dello stesso DPR n° 81/09, **non esiste più un limite normativo al numero di alunni certificati con disabilità all'interno della stessa classe** e quindi ne consegue che ormai è **purtroppo possibile avere nella stessa classe più alunni con disabilità**, anche se in situazione di gravità.

Prima del 2009 ciò era espressamente vietato dal D.M. abrogato che poneva invece il limite di un solo alunno con gravità nella classe o di due alunni di cui però almeno uno

senza certificazione di gravità.

Se il ricorso fosse stato promosso prima dell'abrogazione, i ricorrenti avrebbero avuto certamente molte probabilità di vittoria.

Anzi deve riconoscersi la magnanimità del TAR nell'aver compensato le spese che, solitamente, seguono la soccombenza.

Vedi anche le schede:

n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)

n° 389. Illegittimità di classi "pollaio" per violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)

Salvatore Nocera

Nicola Tagliani

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: scuola@aipd.it

Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707

Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza)** –
06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
